

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1224/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 maggio 1990**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione**  
**delle misure speciali per i semi di lino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 596/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3163/89 <sup>(4)</sup>, prevede la fissazione settimanale di un prezzo medio del mercato mondiale basato sulle offerte e sui corsi più favorevoli; che, non disponendo ogni settimana di tali offerte e corsi, è indicata la possibilità di stabilire il prezzo medio in parola due volte al mese;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino <sup>(5)</sup>, prevede che gli Stati membri produttori istituiscano un regime di controllo che consenta di accertare, per ogni produttore di semi di lino, se la superficie la cui produzione di semi di lino è oggetto di una domanda di aiuto corrisponde effettivamente alla superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto; che, per agevolare tale verifica, è d'uopo precisare, con riferimento al lino oleaginoso, talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1799/79, introdotte in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76;

considerando che, per evitare il ricorso a pratiche fraudolente, è opportuno precisare alcune condizioni per la concessione dell'aiuto; che, per lo stesso motivo, è opportuno prevedere disposizioni uniformi per la concessione dell'aiuto nel caso in cui le superfici accertate all'atto del controllo non coincidono con quelle indicate nelle dichiarazioni di semina o di raccolto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato nel modo seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 307 del 24. 10. 1989, pag. 20.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, al testo della lettera a) è aggiunto il testo seguente: « per le quali sono stati effettuati i normali lavori colturali, e ».
- 2) All'articolo 4, paragrafo 1, il termine « settimanalmente » è sostituito dalla locuzione « almeno due volte al mese ».
- 3) All'articolo 4, paragrafo 2, il termine « settimanali » è soppresso.

- 4) All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Salvo caso di forza maggiore, ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di superficie di semina entro il 15 giugno di ogni anno per la campagna successiva.

Se la superficie di levata risulta inferiore a quella indicata nella dichiarazione, il dichiarante deve comunicare alle autorità competenti i dati relativi alla superficie di levata entro i termini di cui al primo comma. »

- 5) All'articolo 8, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

« 3. Una dichiarazione relativa ad una superficie pari o superiore a tre ettari è ammissibile soltanto se:

- è vidimata da un organismo designato dallo Stato membro interessato, ovvero
- è corredata da un documento che attesti l'esattezza della dichiarazione, in una maniera considerata soddisfacente dallo Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono disporre che una dichiarazione relativa ad una superficie inferiore a tre ettari sia ammissibile soltanto se è vidimata da un organismo da essi designato. »

- 6) È inserito il seguente articolo 8 bis:

« *Articolo 8 bis*

1. Il controllo previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76 è eseguito sul 5 % almeno delle dichiarazioni delle superfici di semina di cui all'articolo 8 e su una percentuale rappresentativa delle dichiarazioni di raccolta di cui all'articolo 9, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione.

2. Detti controlli comprendono un'ispezione delle superfici in oggetto e la loro misurazione.

Per ogni ispezione occorre compilare un processo verbale, in cui figura, fra l'altro, la superficie misurata, gli strumenti utilizzati ed eventualmente che il controllo non ha potuto essere effettuato a causa del dichiarante.

3. In caso di irregolarità rilevanti che interessino il 6 % o più dei controlli effettuati, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tale informazione nonché i provvedimenti da essi adottati.»

7) È inserito il seguente articolo 8 ter :

« *Articolo 8 ter*

Se dal controllo previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76 risulta che la superficie dichiarata :

- a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata ;
- b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale, si prende in considerazione la superficie accertata, ridotta della differenza fra la superficie inizialmente dichiarata e quella accertata.

Tuttavia, qualora lo Stato membro interessato consideri giustificata tale differenza, si prende in considerazione la superficie accertata.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo, in particolare delle decisioni adottate in virtù del secondo comma della lettera b).»

8) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo 3 seguente :

« 3. Fatto salvo il paragrafo 4, se la superficie indicata nella dichiarazione di raccolta è superiore a quella indicata nella dichiarazione delle superfici di semina, si prende in considerazione la superficie di semina.»

9) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo 4 seguente :

« 4. Se dal controllo previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76 risulta che la superficie indicata nella dichiarazione di raccolta :

- a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata ;
- b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla norma-

tiva nazionale e le disposizioni di cui alla lettera c), si prende in considerazione la superficie accertata, ridotta della differenza tra la superficie indicata nella dichiarazione di raccolta e quella accertata.

Tuttavia, qualora lo Stato membro interessato consideri giustificata tale differenza, si prende in considerazione la superficie accertata ;

- c) è superiore a quella accertata all'atto del controllo e se per il dichiarante in questione le superfici indicate nelle dichiarazioni delle superfici di semina o di raccolta sono state diminuite nel corso della stessa campagna o della campagna precedente a norma dell'articolo 8 ter o della lettera b) del presente paragrafo, la domanda di aiuto è respinta.

Tuttavia, qualora lo Stato membro interessato consideri giustificata tale differenza, si prende in considerazione la superficie accertata.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente paragrafo, in particolare delle decisioni adottate in virtù del secondo comma delle lettere b) e c).»

10) Al capo V è inserito il seguente articolo 12 bis :

« *Articolo 12 bis*

Salvo caso di forza maggiore, se il controllo non può essere effettuato a causa del dichiarante, la domanda di aiuto per i semi di lino è respinta.»

11) L'articolo 14 è soppresso.

12) All'articolo 17, paragrafo 1, i termini « articolo 11, paragrafo 2, lettera d) » sono sostituiti dai termini « articolo 11, paragrafo 2, secondo trattino ».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Tuttavia, il punto 5 dell'articolo 1 si applica a decorrere dalla campagna 1991/1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*